

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 23 marzo 2023, n. 71
Annullamento e revoca, in parte qua, delle Determinazioni n.n. DD 226 del 20/07/2021 e DD n. 123 del 12.04.2022 e di tutti gli atti connessi e consequenziali nella parte in cui vengono assegnati alla CON.S.S.I. Consorzio Sanità e servizi integrati 60 pl. di Rsa non autosufficienti (di cui n. 50 p.l. Rsa di mantenimento anziani - tipo A e n. 10 p.l. di Rsa di mantenimento demenze - tipo B di cui al RR n. 4/2019) da realizzare in Sammichele di Bari alla via Tito Speri.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019, n. 193 *"Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta"*;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 7/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La società CON.S.S.I. Consorzio Sanità e Servizi Integrati (d'ora innanzi Con.s.s.i), in persona del suo legale rappresentante, Sig. Salvatore Accarrino, con pec trasmessa in data 29.09.2020 presentava istanza per l'autorizzazione alla realizzazione di una RSA di mantenimento anziani tipo A - RR. 4/2019 per n. 60 posti letto pari an.3 nuclei, denominata *"San Francesco"*, da realizzare nel Comune di Sammichele di Bari alla via Tito Speri. Tale istanza rientrava nel IV bimestre di valutazione delle istanze ai sensi della DGR n. 2037/2013;

Alla predetta istanza veniva allegata oltre alla documentazione tecnica (Relazione ed elaborati planimetrici):

- Il contratto preliminare di compravendita, sottoscritto in data 28.08.2020, subordinato al rilascio entro e non oltre il 30.06.2021 da parte della Regione Puglia del parere di compatibilità e
- la dichiarazione resa ai sensi del DPR 445 del 2000 con cui il legale rappresentante della società dichiarava quanto segue:

"che, in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione, si obbliga a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti allegati all'istanza (Elaborati progettuali con relative planimetrie, redatti in conformità alle disposizioni contenute nel R.R. n. 4/2019 ed ai requisiti minimi e specifici definiti nello stesso; Relazione generale che illustri nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri indicati nella DGR n. 2037/2013)

da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi della DGR n. 2037/2013."

Con DD n. 226 del 20.07.2021, la Regione provvedeva a seguito dell'istruttoria effettuata sulla proposta progettuale presentata, ad assegnare in via provvisoria n. 60 posti letto di Rsa non autosufficienti pari a n. 3 nuclei di cui n. 50 pl di Rsa di mantenimento anziani - tipo A - RR. 4/2019 e n. 10 pl di RSA di mantenimento demenze - tipo B – RR. 4/2019 alla società CON.S.S.I.

Con nota prot. n. AOO183/12138 del 02/08/2021 veniva notificata alla Con.s.s.i la Determinazione n. 226 del 20/07/2021 unitamente alla scheda di valutazione predisposta in fase istruttoria.

Facevano seguito una serie di note interlocutorie con la struttura e con il Comune di Sammichele di Bari tese a chiarire in via definitiva la conformità dell'intervento alla normativa urbanistico – edilizia (**Ved. Ns nota AOO 183 1094 del 25/01/2022 e AOO 183 2918 del 11/02/2022**) riscontrate dal Responsabile dell'Area Pianificazione e Assetto al Territorio del Comune di Sammichele di Bari che con nota 1260 del 26/01/2022 confermava la conformità urbanistico edilizia dell'intervento già dichiarata in data 29/09/2020.

A seguito dei chiarimenti forniti in merito al requisito urbanistico edilizio con DD n. 123 del 12.04.2022 **notificata con nota prot. n. AOO183/6077 del 19/04/2022**, la Regione provvedeva a rilasciare *"parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Sammichele di Bari (Ba) in relazione all'istanza della Società CON.S.S.I. Consorzio Sanità e Servizi Integrati per l'autorizzazione alla realizzazione di una RSA non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 con dotazione di n. 60 posti letto pari a n. 3 nuclei **subordinando l'efficacia e la validità dell'atto all'adempimento da parte della struttura entro e non oltre 20 giorni dalla notifica della Determina alla seguente prescrizione:***

"la società CON.S.S.I. Consorzio Sanità e Servizi Integrati, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto – pena l'inefficacia del medesimo -trasmetta allo scrivente Servizio ed al Comune di Sammichele di Bari (Ba) il contratto di compravendita definitivo relativo all'immobile situato nel Comune di Sammichele di Bari, ubicato alla Via Tito Speri; con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i. (...)"

Con nota 02/05/2022, acquisita al prot. n. AOO183/0006821 del 05/05/2022 la Conssi, del tutto inopinatamente ed in spregio a quanto dichiarato nella autodichiarazione allegata agli atti, comunicava alla Regione di *"voler prender atto della rimodulazione del progetto, i cui elaborati tecnici aggiornati si allegano alla presente nota, e contestualmente ritenere interrotti i termini (20 gg) di cui al secondo comma del determinato"*.

Alla predetta nota veniva allegata la seguente documentazione, tutta recante data aprile 2022:

- Relazione generale illustrativa;
- Elaborati planimetrici: Tav. 01 Contesto urbanistico, Tav. 02 Planimetria generale, Tav. 03 Pianta piano interrato, Tav. 04 Pianta piano terra, Tav. 05 Pianta piano primo, Tav. 06 Pianta piano copertura, Tav. 07 Planimetria generale e parametri urbanistici;
- Elenco dei parametri ai sensi della D:G.R. n. 2037/2013

Con pec del **11/10/2022**, acquisita al prot. n. AOO183/0013074 del 13/10/2022 di questo Ente, la società trasmetteva al Comune di Sammichele di Bari e per conoscenza alla Regione, nota del 10.10.2022 avente ad oggetto *"Rimodulazione del layout e del titolo di disponibilità dell'immobile per la Rsa di mantenimento ex r.r. n. 4/2019 "San Francesco", da realizzare nel Comune di Sammichele di bari (BA), alla via Tito Speri"*, con cui chiedeva al Comune il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di una RSA per 60 posti letto RR n. 4/2019, allegando le nuove planimetrie della RSA "San Francesco" e nuovo contratto preliminare di compravendita del 10/10/2022 riguardante il solo Lotto 2.

Con pec del 24/10/2022, acquisita al prot. n. AOO183/0013631 del 26/10/2022 di questo Ente, il Comune di Sammichele di Bari trasmetteva nota del 10.10.2022 ad oggetto *“Rimodulazione del layout e del titolo di disponibilità dell’immobile per la Rsa di mantenimento ex r.r. n. 4/2019 “San Francesco”, da realizzare nel Comune di Sammichele di Bari (BA), alla via Tito Speri”* allegando la seguente documentazione:

- nota del 10/10/2022 della società con cui chiede al Comune l’autorizzazione alla realizzazione del nuovo progetto;
- Contratto preliminare di compravendita sottoscritto in data 10/10/2022. Nel predetto contratto si rileva che *“Le Parti reciprocamente si obbligano a stipulare il Contratto Definitivo entro e non oltre il 30 Gennaio 2023” (...)*;
- Allegato B Certificato di destinazione urbanistica;
- Relazione generale illustrativa di aprile 2022;
- Elaborati planimetrici di aprile 2022: Tav. 01 Contesto urbanistico, Tav. 02 Planimetria generale, Tav. 03 Pianta piano interrato, Tav. 04 Pianta piano terra, Tav. 05 Pianta piano primo, Tav. 06 Pianta piano copertura, Tav. 07 Planimetria generale e parametri urbanistici;
- Elenco dei parametri ai sensi della D.G.R. n. 2037/2013;
- Nota prot. 14924 del 24/10/2022 del Comune di Sammichele di Bari.

In sintesi per come emerge per tabulas:

La Conssi in data 29.09.2020 presentava istanza per l’autorizzazione alla realizzazione di una RSA di mantenimento da realizzare nel Comune di Sammichele di Bari.

La predetta istanza veniva ritenuta ammissibile dalla Regione che a seguito dell’istruttoria con DD 226 del 20/07/2021 assegnava alla Conssi i posti di Rsa non autosufficienti richiesti.

Dopo la notifica della Determina 226 del 20/07/2021, **in data 17/01/2022** la Conssi avviava presso il Comune di Sammichele un procedimento di variante al Piano di Lottizzazione al fine di rimodulare, il progetto originariamente presentato alla Regione.

Le fasi del predetto procedimento (di competenza del Comune e della **Sezione Autorizzazioni Ambientali** della Regione Puglia) sono ripercorribili nella Delibera Deliberazione G.C. 29 aprile 2022, n. 67 (Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 53 del 12-5-2022) di cui si riporta di seguito uno stralcio:

“a fronte della verifica della documentazione pervenuta a questo Ente, il Responsabile dell’Area Pianificazione e Assetto del Territorio, con determinazione dirigenziale n. 61 del 24.02.2022, attestava che la variante urbanistica al piano di Lottizzazione denominato “San Francesco” era da ritenersi come variante non sostanziale e pertanto soddisfaceva le condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all’art. 7, comma 7.2, lettera a), punto VII, del Regolamento Regionale 09.10.2013, n. 18 di attuazione alla Legge Regionale n. 44/2012 che ritiene assolti gli adempimenti in materia di VAS per i seguenti piani urbanistici comunali, fatto salvo il rispetto delle specifiche condizioni contenute in ciascun punto, in esito alla conclusione della procedura disciplinata al comma 7.4: “VII. modifiche ai piani urbanistici comunali attuativi che non comportano variazioni al perimetro delle zone territoriali omogenee o dei contesti territoriali, o alle relative destinazioni d’uso ammesse, non prevedono incremento degli indici di fabbricabilità, delle altezze massime consentite o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi”;

– in data 24.02.2022 il Comune Sammichele di Bari - Area Pianificazione e Assetto del Territorio - attivava la procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalla VAS di cui all’art. 7, comma 7.4, del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite accesso alla piattaforma informatizzata del Portale Ambientale regionale, tutta la documentazione, in formato elettronico, inerente al piano in oggetto;

– nell’ambito della predetta procedura telematica il Comune di Sammichele di Bari – Area Pianificazione e Assetto del Territorio - provvedeva a selezionare la disposizione di cui all’art. 7, comma 7.2, lettera a), punto VII, del Regolamento regionale n.18/2013;

– la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali:

- in data 24.02.2022 provvedeva all'assolvimento degli obblighi di cui all'art.7.4 del R.R. 18/2013, con la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma del Portale ambientale regionale a ciò dedicata (http://www.sit.puglia.it/auth/portal/sit_vas) ed inviava a mezzo PEC la nota prot. r_puglia/AOO_089/24/02/2022/0002397, acclarata al protocollo di questo ente n. 2891 del 24.02.2022, con cui comunicava presa d'atto di avvio della suddetta procedura di registrazione;
 - in data 24.03.2022 inviava a mezzo PEC la nota prot. r_puglia/AOO_089/24/03/2022/0003919, protocollata da questo Ente al n. 4479 del 24.03.2022, con cui comunicava, tra gli altri, al Comune di Sammichele, l'avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS ai sensi del citato articolo 7, comma 4 del R.R. 18/2013;
 - la predetta nota regionale prot. 3919/2022 veniva trasmessa anche alle Sezioni regionali Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in attuazione della Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14.01.2014, per l'espressione di un contributo istruttorio;
- (...)

in data 15.04.2022 la Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali - inviava a mezzo PEC la nota Prot. r_puglia/AOO_089-15/04/2022/5073 con cui provvedeva a notificare la Determinazione Dirigenziale n. 129 del 13.04.2022 (ALLEGATO A);

– in data 19.04.2022 la Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali - inviava a mezzo PEC la nota Protocollo r_puglia/AOO_089/19/04/2022/0005110, registrata da questo Ente al prot. n. 5858 il 19.04.2022, con cui reiterava la notifica del predetto provvedimento conclusivo con cui è stata dichiarata “la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 7, comma 7.2, lettera a) punto VII del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la “Variante al Piano di Lottizzazione “San Francesco” - Zona C2.”;

Mentre il predetto procedimento era in corso la Regione inviava due note interlocutorie al Comune e al Legale rappresentante della società (**Ved. Ns nota AOO 183 1094 del 25/01/2022** e **AOO 183 2918 del 11/02/2022**) per avere conferma della conformità urbanistico edilizia dell'intervento proposto con istanza del 29/09/2020.

Alle predette note rispondeva:

il Comune di Sammichele di Bari con nota prot. n. 1260 del 26/01/2022 comunicando quanto segue:

“in riscontro alla Vs nota prot. n. 1094 del 25/01/2022 si conferma la conformità urbanistica dell'intervento in oggetto come già dichiarato dal precedente responsabile dell'Area tecnica (...) con sua dichiarazione del 29/09/2020 in quanto compatibile con lo strumento urbanistico vigente e con il piano di Lottizzazione approvato con Delibera del consiglio Prefettizio n. 57 del 19.03.2012” ed il legale rappresentante della Conssi che in merito alle dichiarazioni rilasciate in data 20/01/2022 nell'Ufficio della Dirigente del Servizio circa l'assenza della conformità urbanistico edilizia dell'intervento comunicava che le stesse erano state “oggetto di fraintendimento”.

La Regione, pertanto, non veniva informata né dal Comune né dal privato dell'avvio del procedimento di variante per la modifica del progetto, tant'è che con Determina 123 del 12/04/2022 provvedeva a rilasciare parere di compatibilità favorevole per la realizzazione della Rsa non autosufficienti secondo la proposta progettuale presentata in data 20/09/2020.

Solo in data 02/05/2022, e quindi quanto il procedimento di Variante di cui sopra si era concluso, la Conssi inviava la nuova documentazione alla Regione che per la prima volta apprendeva della modifica del progetto.

In tale occasione, quindi, la Regione apprendeva che il progetto era stato totalmente modificato rispetto a quello proposto *ab origine* ed assentito dalla Regione Puglia a seguito della valutazione istruttoria riportata nella scheda di valutazione.

Il Comune di Sammichele di Bari solo con pec del 24/04/2022 trasmetteva la documentazione (nuovo progetto e nuovo contratto preliminare di compravendita).

Tutto ciò premesso si rileva quanto segue:

1. Rileva preliminarmente il superamento del termine di 20 giorni assegnato alla società per adempiere alla prescrizione contenuta nella Determinazione Dirigenziale n. 123 del 12/04/2022.

Ed invero la Conssi invece di ottemperare alla prescrizione Regionale, in data 02/05/2022, inviava un nuovo progetto invitando la Regione a ritenere interrotti i termini concessi per l'adempimento stante la presentazione di una nuova proposta progettuale.

Sul punto si rappresenta che non appaiono persuasive le argomentazioni formulate dalla Società nella predetta nota in quanto la procedura di soccorso istruttorio avviata dalla Regione per rimediare alla carenza originaria del titolo di proprietà (concedendo, all'uopo, un termine perentorio di 20 giorni per provvedere) non può essere sottoposta ad interruzione/modifica ad arbitrio del privato partecipante ad una procedura comparativa di assegnazione di posti disponibili per nuove autorizzazioni.

E' dirimente la circostanza che la società a fronte di una precisa richiesta di documentazione integrativa da parte della Regione non abbia ottemperato a quanto richiesto, nel termine assegnato e che anzi tutt'oggi presenti non un titolo di proprietà definitivo ma un altro preliminare di compravendita avente, per giunta, ad oggetto un bene immobile differente rispetto a quello originario.

Per pacifica giurisprudenza *"l'Amministrazione, ricorrendo al potere di soccorso istruttorio, disciplinato nelle procedure come quella in esame dall'art. 6 L. n. 241 del 1990 (v. Ad. Plen. n. 9/2014), ben può imporre un termine perentorio per l'integrazione di quanto carente anche di cadenza ristretta, stante l'esigenza di definizione celere e certa della procedura ed al fine di rispettare la par condicio dei concorrenti"* (cfr. T.A.R. Roma, sez. I, 18/04/2019, n. 504, T.A.R. Firenze, sez. II, 27/11/2018, n. 1539).

L'imposizione di un termine per l'adempimento è necessaria pertanto a garanzia della *par condicio* di tutti i concorrenti e della celere conclusione del sub procedimento di soccorso istruttorio da un lato e delle procedura di assegnazione dei posti disponibili dall'altro, stante il numero limitato e predefinito dei posti complessivamente assegnabili.

Opinando diversamente, tutti gli adempimenti connessi alla procedura (dall'inoltro dell'istanza, alla eventuale richiesta di integrazione) si risolverebbero in un'assoluzione indiscriminata dei termini imposti creando un pregiudizio a quanti in ottemperanza alle previsioni normative abbiano inoltrato tutta la documentazione secondo le modalità ed i termini previsti dalle DGR 2153 e 2154 del 2019.

Dall'altro lato è evidente che il differimento dell'acquisizione del titolo definitivo del bene nel termine perentorio stabilito, si configura come assegnazione dei posti ad effetto prenotativo che lede gli interessi dei soggetti che presentano istanza nello stesso arco temporale o in bimestre successivo. Tutto ciò consente a taluni imprenditori del settore di tenere *"prenotati"* posti letto del fabbisogno, per poi decidere più comodamente dove realizzarli, in grave danno della tempestività della realizzazione delle strutture e dunque dell'erogazione delle relative prestazioni e della concorrenza tra gli imprenditori del mercato. Questo costituirebbe un grave pregiudizio per l'interesse pubblico sotteso alla programmazione dell'offerta socio- sanitaria, dal momento che la Regione ha rilasciato un parere favorevole di compatibilità con prescrizione a scapito di altri soggetti che non hanno avuto la stessa possibilità.

Per tali ragioni, appurata la violazione del termine per la necessaria integrazione documentale richiesta, l'iniziativa della Conssi va esclusa in via definitiva.

2. Quanto al *"nuovo"* contratto preliminare di compravendita trasmesso prima dalla società in data 11/10/2022 e poi dal Comune di Sammichele in data 24/10/2022 si rilava inoltre che lo stesso, oltre ad essere

un contratto non definitivo, attiene ad un bene immobile differente rispetto a quello previsto nel contratto preliminare allegato all'istanza del 29/09/2020.

Differenti sono, infatti, i lotti oggetto del contratto: Lotto 1 e 2 nell'istanza originaria e solo il lotto 2 (con differenti particelle catastali) nel secondo contratto preliminare.

Ebbene, con la DD 355 del 2020 (con cui la Regione ha fissato i principi generali valevoli per le assegnazioni di posti disponibili per nuove autorizzazioni) la Regione ha precisato che la verifica di compatibilità al fabbisogno regionale resa nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione non è suscettibile di modifiche in ordine alla sede dell'immobile oggetto dell'intervento configurandosi nell'ipotesi di modifica dell'immobile una nuova istanza.

Tale principio non è in alcun modo derogabile.

Ed invero, quanto al titolo di godimento dell'immobile la DD 355 del 2020 richiamata anche dalla DD 226 del 20/07/2021 prevedeva che **“Non sarà ammessa integrazione documentale del titolo per un immobile differente rispetto a quello indicato nell'istanza. In tal caso l'istruttoria si concluderà con il rigetto dell'istanza.”**

La Determina 226/2021 non veniva impugnata dalla Conssi che tuttavia con nota del 10/10/2022 (e quindi ben oltre il termine di 20 giorni concesso per l'integrazione) inoltrava un nuovo preliminare modificando di fatto l'allocatione della struttura.

La modifica dell'allocatione della struttura oggetto della istanza di autorizzazione alla realizzazione, è da ritenere incompatibile con i criteri posti alla base della procedura di assegnazione a tutela della parità dei concorrenti.

Le procedure avviate con le DGR 2153 e 2154 del 2019 hanno infatti dato avvio ad una fase di presentazione di nuove istanze suddivisa in bimestri (fino ad esaurimento del fabbisogno previsto nelle stesse deliberazioni) nelle quali le strutture partecipanti concorrono non solo con le strutture che hanno presentato istanza nello stesso bimestre ma anche con le strutture che presentano istanza nei bimestri successivi e che fanno affidamento sui criteri posti alla base della procedura.

Non può ammettersi, pertanto la modifica di un elemento sostanziale della domanda e non già ad un elemento meramente accessorio o secondario, ma nettamente preponderante rispetto alla fondatezza della domanda.

Al privato non è concesso pertanto (per giunta oltre il termine perentorio stabilito), l'integrazione o modificazione mediante indicazione di una struttura diversa da quella inclusa nella domanda originaria.

In altri termini la localizzazione dell'intervento al momento della presentazione dell'istanza deve essere certa, non potendosi ammettere che un concorrente modifichi ex post la sede della struttura.

Ammettere il contrario significherebbe consentire la presentazione di un'offerta indeterminata, incerta nel proprio contenuto, che viola non solo il principio della *par condicio* tra i concorrenti, ma che lede anche il legittimo affidamento dell'amministrazione circa la serietà della proposta presentata.

3. Rileva inoltre ai fini dell'esclusione della Conssi dalla procedura dell'assegnazione dei posti la circostanza che il legale rappresentante abbia modificato dopo la conclusione dell'istruttoria il progetto presentato al momento dell'istanza del 29/09/2020.

Come detto nella parte narrativa del predetto atto, dopo che la Regione aveva chiuso l'istruttoria valutando positivamente il progetto presentato in data 29/09/2020, il legale rappresentante della Conssi si attivava presso il Comune di Sammichele per ottenere una modifica sostanziale del progetto originario, ormai ritenuto antieconomico.

A seguito di tale richiesta si avviava una fase di valutazione sulla compatibilità urbanistico edilizia del nuovo progetto che si concludeva, dopo aver sentito la Regione in merito alla VAS, solo in data 24/10/2022 quanto il Responsabile dell'area Pianificazione Assetto e territorio del Comune di Sammichele comunicava con nota prot. n. 14924 del 24/10/2022 che il nuovo layout di progetto "fermo restando la tipula dell'atto definitivo di compravendita" era compatibile agli strumenti urbanistici vigenti.

In altri termini il Comune di Sammichele chiudeva l'istruttoria sul vaglio urbanistico edilizio del nuovo progetto solo il 24/10/2022 ed in tale data inviava la documentazione alla regione e quindi più di un anno dopo dalla notifica della Determina 226 del 2021 (notificata con nota AOO183/12138 del 02/08/2021) e sei mesi dopo la DD n. 123 del 12.04.2022 con cui era stato rilasciato il parere di compatibilità sul progetto originario.

Tutto ciò in spregio alla regole imposte dalla procedura e omettendo di rendere partecipe la Regione della procedura in atto se non all'esito della stessa.

Alla luce di quanto esposto è evidente che la modifica progettuale proposta attenga non solo ad una nuova localizzazione, ma anche ad un nuovo progetto totalmente differente da quello assentito dalla Regione e come tale non ammissibile né proponibile facendolo passare come mera integrazione all'istanza originaria.

Del resto nella DD 355 del 2020, al fine di evitare tali condotte, e garantire la parità tra i concorrenti si era espressamente previsto:

*"In merito alla documentazione tecnica, è considerata integrabile, la carenza di uno dei due documenti previsti (planimetria o relazione generale) quando quello acquisito dall'amministrazione sia esaustivo ai fini della ricostruzione della natura e le caratteristiche dell'intervento (in quanto sono descritti gli ambienti e ne è indicata la relativa metratura) Nell'ipotesi de qua la Regione richiederà l'integrazione della documentazione **verificando che vi sia congruenza tra quanto integrato e quanto già presentato, non potendo la struttura introdurre nella fase di integrazione documentale dei nuovi documenti che risultino difformi rispetto a quanto già prodotto**".*

Chiara è la ratio di tale disposizione: impedire l'introduzione di nuove proposte progettuali nella fase di integrazione documentale.

Nella fattispecie de qua, non solo la società ha introdotto un nuovo progetto, ma lo ha fatto del tutto arbitrariamente (senza una richiesta di integrazione in tal senso da parte della Regione) per finalità legate a valutazioni strettamente economiche legate all'investimento da attuare.

4. In ultimo si rileva come la dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata agli atti sia del tutto non veritiera.

Ebbene, con la predetta dichiarazione (che si precisa essere tra i documenti necessari per la partecipazione alla procedura) l'istante espressamente dichiara "che, in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione, si obbliga a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti allegati all'istanza (Elaborati progettuali con relative planimetrie, redatti in conformità alle disposizioni contenute nel R.R. n. 4/2019 ed ai requisiti minimi e specifici definiti nello stesso; Relazione generale che illustri nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri indicati nella DGR n. 2037/2013) da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi della DGR n. 2037/2013."

In altri termini con la dichiarazione sostitutiva di certificazione il legale rappresentante della Conssi al

momento della presentazione dell'istanza assumeva l'impegno formale a realizzare quanto indicato negli elaborati progettuali con relative planimetrie, e nella relazione generale.

Il progetto che si impegnava a realizzare l'istante era, pertanto, quello di cui agli elaborati presentati e recanti data settembre 2020.

Il Legale rappresentante della Conssi, tuttavia, a fronte dell'impegno assunto si adopera, al fine di variare il progetto per la realizzazione della Rsa non autosufficienti, a presentare una richiesta di Variante.

E' evidente, pertanto, la difformità tra quanto dichiarato e quanto, si sarebbe voluto realizzare con il progetto di variante dell'aprile 2022.

Quanto alla non veridicità di quanto descritto nella dichiarazione sostitutiva la giurisprudenza è ferma nel ritenere che *"in materia di benefici pubblici, in base a quanto disposto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, la non veridicità di quanto descritto nella dichiarazione sostitutiva presentata implica la decadenza dai benefici ottenuti col provvedimento conseguente a tal dichiarazione, senza che detta norma, per la cui applicazione si prescinde dalla condizione soggettiva del dichiarante (rispetto alla quale sono irrilevanti le giustificazioni addotte e, addirittura, l'accertamento di tali falsità degli atti in forza d'una sentenza penale definitiva di condanna), lasci alcun margine di discrezionalità alla P.A. e, anzi, essa neppure richiede alcuna valutazione circa il dolo o la grave colpa del dichiarante, facendo invece leva sul principio di autoresponsabilità"* (T.A.R. Puglia Bari Sez. II, 03/07/2020, n. 968, Consiglio di Stato Sez IV 31/12/2019, n. 8920).

In ultimo si precisa, quanto all'istanza per la realizzazione di un presidio di riabilitazione ex art 26 del RR 12 del 2015, inoltrata unitamente al progetto della RSA, che la mancata approvazione del progetto per la realizzazione dei 40 posti residenziali di riabilitazione art. 26 non giustifica in alcun modo il cambio della proposta progettuale della Rsa.

Tralasciando ogni valutazione in merito all'impropria introduzione di tale istanza nell'ambito delle procedure di cui alla DGR 2153 del 2019 che attengono, come noto, al solo fabbisogno disponibile per le strutture di cui al RR 4 del 2019 si evidenzia che tale facoltà è esclusa anche per coloro che per carenza dei posti disponibili nella provincia si vedono riconoscere un numero inferiore di posti rispetto a quelli richiesti.

Tanto in ragione dei principi di par conditio e trasparenza, ampiamente argomentati nei precedenti punti.

Per tutto quanto sopra rappresentato,

- Valutata l'inammissibilità per le ragioni suddette della documentazione prodotta a seguito della richiesta di integrazione formulata dalla Regione;
- Ritenuto di non dover concedere al privato un nuovo termine per controdedurre visto il termine di 20 giorni già assegnato in soccorso istruttorio nella DD 123 del 12/04/2022 (per pacifica giurisprudenza *"gli istituti del preavviso di rigetto e/o della comunicazione d'avvio del procedimento, contemperando l'esigenza di partecipazione dei privati con i doveri di speditezza e di non aggravamento del procedimento amministrativo, rivestono la stessa funzione del potere-dovere di "soccorso istruttorio"*);

Si propone

- I. Di annullare e revocare, in parte qua, le Determinazioni nn. DD 226 del 20/07/2021 e DD n. 123 del 12.04.2022 e di tutti gli atti connessi e consequenziali nella parte in cui vengono assegnati 60 pl. di Rsa non autosufficienti (di cui n. 50 p.l. Rsa di mantenimento anziani – tipo A e n. 10 p.l. di Rsa di mantenimento demenze - tipo B di cui al RR n. 4/2019) alla Consorzio Sanità e Servizi Integrati per non aver la società dimostrato nei termini concessi di avere i requisiti per la partecipazione alla procedura (titolo di godimento ai sensi dell'art. 7 LR 9/2017) e al contempo

- II. Di stabilire che per effetto del predetto annullamento e revoca saranno resi disponibili i 60 posti letto di fabbisogno liberatosi nella Provincia di Bari a far data dalla adozione della presente determinazione mediante assegnazione degli stessi ai Distretti carenti di posti letto;
- III. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994, e su Puglia Salute – Area Assistenza Sociosanitaria Anziani e Disabili;

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

DETERMINA

- I. Di annullare e revocare, in parte qua, le Determinazioni nn. DD 226 del 20/07/2021 e DD n. 123 del 12.04.2022 e di tutti gli atti connessi e consequenziali nella parte in cui vengono assegnati 60 pl. di Rsa non autosufficienti (di cui n. 50 p.l. Rsa di mantenimento anziani – tipo A e n. 10 p.l. di Rsa di mantenimento demenze - tipo B di cui al RR n. 4/2019) alla Consorzio Sanità e Servizi Integrati per non aver la società dimostrato nei termini concessi di avere i requisiti per la partecipazione alla procedura (titolo di godimento ai sensi dell'art. 7 LR 9/2017) e al contempo aver modificato la proposta progettuale ammessa all'assegnazione dei posti disponibili;
 - II. Di stabilire che per effetto del predetto annullamento e revoca saranno resi disponibili i 60 posti letto di fabbisogno liberatosi nella Provincia di Bari a far data dalla adozione della predetta determinazione mediante assegnazione degli stessi ai Distretti carenti di posti letto;
 - III. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994, e su Puglia Salute – Area Assistenza Sociosanitaria Anziani e Disabili
- di notificare il presente provvedimento

- ✓ A Con.ssi Consorzio Sanità e servizi integrati, in persona del suo legale rappresentante
conssi@legalmail.it
- ✓ Al Comune di Sammichele di Bari
protocollo.sammichele@pec.egovba.it
urbanistica.comunesammichele@pec.rupar.puglia.it

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 15 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione
(Mauro Nicastro)

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario Istruttore
(Antonia Lorusso)

Il Funzionario Istruttore
(Antonia Lorusso)

Il Dirigente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza
alle Persone in condizione di Fragilità-
Assistenza Sociosanitaria
(Elena Memeo)